



# ***COMUNE DI PORTO TORRES***

## ***PROVINCIA DI SASSARI***

### ***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)***

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 15.03.2007*

*MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL 04.04.2011*



**CAPO I**  
**OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**  
Disposizioni Generali

***Articolo 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico***

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Porto Torres si osservano le norme del presente regolamento.
2. Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “Suolo Pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

***Articolo 2 - Definizioni***

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) Per “canone” il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) Per “concessione” l’atto amministrativo, scritto o comportamentale mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi, comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
  - c) Per “occupazione o occupare” la disponibilità o occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
  - d) Per “regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
  - e) Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
  - f) Per “spunta”, l’occupazione di suolo nei mercati settimanali mediante l’operazione di individuazione dell’operatore commerciale attraverso apposita graduatoria.

***Articolo 3 - Ambito e scopo del Regolamento***

1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs.. 15/12/97, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti all’art. 2, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di



determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il regolamento in oggetto.

2. Il regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### ***Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche***

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade, e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati e possono essere permanenti e temporanee:
  1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
  - a) Pluriennali: quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.)
  - b) Annuali: quelle che necessitano di rinnovo annuale mediante rilascio di una nuova concessione.
4. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma, comunque, inferiore all'anno.
5. Ai fini dell'applicazione del canone:
  - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale, per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;



- b) sono considerate temporanee:
- b1- le occupazioni di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
  - b2- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
6. Sono ricorrenti le occupazioni e le relative concessioni se rilasciate per periodi ben individuati anche a carattere stagionale e che si ripetono.

### ***Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio***

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del D.Lgs. 31/03/98 n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X del precitato Decreto.
2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione.

### ***Articolo 6 - Concessione di occupazione***

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Funzionario incaricato su richiesta dell'interessato.
2. La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e momentanee.
3. La concessione deve essere richiesta anche per l'allestimento di banchi finalizzati alla raccolta di firme.

### ***Articolo 7 - Occupazione d'urgenza***

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza e quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale, via fax o con telegramma.
3. Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal nuovo codice della strada approvato con DPR 16.12.92, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.



### ***Articolo 8 - Domanda di occupazione***

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La domanda redatta in carta uso bollo, dovrà essere consegnata all'ufficio Protocollo Generale dell'Ente.
3. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
4. La domanda deve essere compilata su apposita modulistica dell'Ente e dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica.
5. In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

### ***Articolo 9 - Pronuncia sulla domanda***

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata al richiedente viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché altre notizie previste dalle leggi vigenti.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 7.8.1990, n. 241, o da diverse disposizioni ottenute da eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli settori interessati.
4. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

### ***Articolo 10 - Rilascio dell'atto di concessione suo contenuto***

1. L'ufficio Tecnico competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.



3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni (ricavabili dalle osservazioni del Comando di Polizia Municipale e dal competente Ufficio Tecnico).
4. La concessione viene sempre accordata:
  - a) A termine per la durata massima di anni 20;
  - b) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - d) Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove e più dettagliate condizioni.
5. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il Concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Municipale, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.
9. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
10. L'Ufficio Tecnico Comunale, una volta rilasciata la concessione invierà copia della stessa al Servizio Entrate unitamente alla copia del bollettino di c.c. postale attestante il primo pagamento.

### ***Articolo 11 - Limiti delle occupazioni***

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del codice stradale e relativo regolamento.



2. Fuori del centro abitato, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del codice della strada.
3. Nel centro abitato, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti da codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché, in adiacenza ai fabbricati, e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle stesse condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi in aree dove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del codice della strada, con apposito provvedimento deliberativo, ovvero, quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze e dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione di eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

### ***Articolo 12 - Durata dell'occupazione***

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee, che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché superiore all'anno, il canone previsto sarà maggiorato del 20%.

### ***Articolo 13 - Obblighi del concessionario***

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione a terzi per nessun motivo.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto l'obbligo al Concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti da posizionare a proprie spese.



4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danno alla pavimentazione esistente, il Concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese rispettando le caratteristiche della pavimentazione circostante.
5. A garanzia, il Comune, quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno imporrà al Concessionario la prestazione di idonea cauzione.
6. Il Concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nella concessione.

### ***Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione***

1. Il Concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero, non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti dal canone di concessione o di una rata di esso o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa, in materia edilizia, le opere previste;
  - d) per violazione delle norme del presente regolamento relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso dall'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione; sono causa di decadenza dalla concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di ripristino del suolo.

### ***Articolo 15 - Revoca della concessione***

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.



2. La revoca da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

### ***Articolo 16 - Divieto di occupazione***

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

### ***Articolo 17 - Rinnovo***

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, sull'apposita modulistica dell'Ente, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

### ***Articolo 18 - Occupazioni abusive***

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
  - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
  - b) Le occupazioni che si protraggono oltre i tre anni dalla scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero, oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, previa contestazione della relativa violazione, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto, un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
  - a) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione;
  - b) Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione e contestazione di cui al comma 3, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere a seguito di atto di irrogazione, del Funzionario addetto alla riscossione del canone:



## Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale  
SETTORE ENTRATE

- una indennità pari all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate aumentata del 50%. A Tal fine si considerano permanenti unicamente le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile. Qualora si tratti di occupazione abusiva temporanea, la medesima si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di cui sopra, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore;
  - una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/81 n. 689;
4. Le sanzioni stabilite all'art. 20, commi 4 e 5 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs.. 30 aprile 92, n. 285.
  5. In caso di occupazione abusiva, realizzata, ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente:
    - a) al pagamento dell'indennità;
    - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
    - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

### ***Articolo 19 - Autorizzazione ai lavori***

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori secondo le norme di natura edilizia.

### ***Articolo 20 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico***

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili elettrici, telegrafici, telefonici, cavi ecc..., nello spazio sottostante o soprastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'Ufficio Tecnico comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc...
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.
3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.



4. Per le installazioni sul suolo pubblico di insegne e altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

### ***Articolo 21 - Occupazioni con chioschi e apprestamenti precari***

1. Le concessioni per le occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

### ***Articolo 22 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici***

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
3. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti nell'arco delle 24 ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno metri 400; nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale, la distanza minima dai posti fissi di commercio al minuto deve essere di metri 300.
4. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

### ***Articolo 23 - Occupazioni permanenti realizzate per l'erogazione di pubblici servizi***

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da Aziende di erogazione di Pubblici Servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento di un canone determinato in relazione al numero complessivo delle utenze relative a ciascun servizio pubblico rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato al Comune di Porto Torres entro il 30 aprile di ciascun anno. Il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per € 0,65 come da art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 446/1997, con il minimo di € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma, effettuate dalle Aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
2. L'importo del canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate con scadenza al 31/03- 31/05 - 31/07 e 30/09, qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 258,23.



### ***Articolo 24 - Esecuzioni di lavori ed opere***

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzati nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del presente Regolamento.

### ***Articolo 25 - Occupazioni con passi carrabili o accessi***

1. Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento dei passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) e successive modificazioni, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni).
2. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale e/o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello, vietare la sosta indeterminata sull'area antistante agli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
5. La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 4 (quattro).

### ***Articolo 26 - Concessione di suolo pubblico per attività artigianali e commerciali***

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio senza preventiva concessione del Comune.
2. Le concessioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e



comunque nel rispetto della legge 28.03.1991, n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.

3. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

### CAPO II

#### CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

##### *Articolo 27 - Disposizioni generali*

1. Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate al mercato anche attrezzato è dovuto il pagamento di un canone da parte del titolare della concessione determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
2. Il pagamento del canone è dovuto anche per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita ai sensi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati nel centro abitato individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile di civili abitazioni, alle occupazioni permanenti e temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.
4. Soggetto passivo è il titolare di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico.
5. Il canone è dovuto anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.
6. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.
7. A tale scopo le vie e piazze del territorio comunale sono classificate in tre categorie, denominate: Categoria 1 (uno), Categoria 2 (due), Categoria 3 (tre), come da "Allegato A" (stradario) del presente Regolamento, che si costituisce parte integrante.
8. Il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
9. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore



## Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale  
SETTORE ENTRATE

al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

10. Le superfici eccedenti mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
11. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente ai 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri, del 10% la parte eccedente i 1000 metri quadri.

### **Articolo 28 - Tariffe**

1. Il canone si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

### **Articolo 29 - Canone per l'occupazione temporanea e sua graduazione in rapporto alla durata**

1. Per la determinazione del canone vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

<b>DURATA OCCUPAZIONE</b>	<b>MISURA DI RIFERIMENTO</b>
Fino a 12 ore	Riduzione del 25%
Fino a 14 giorni	Riduzione del 50%
Oltre i 15 giorni	Riduzione del 30%
Convenzione oltre i 30 giorni	Riduzione del 50%

### **Articolo 30 - Riduzioni del canone**

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:
  - a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposita autorizzazione per l'apposizione del cartello segnaletico di divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
  - b) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
  - c) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.



***Articolo 31 - Esenzioni dal canone***

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) occupazioni effettuate per manifestazioni e iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica (senza scopo di lucro), di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica a soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
  - b) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;
  - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, paletti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
  - e) occupazione momentanea di durata non superiore a 24 ore, con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e comunque posizionati previo rilascio di concessione da parte dell'autorità comunale;
  - f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

***Articolo 32 - Denuncia e versamento del canone***

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita richiesta, su apposita modulistica del Comune, entro 30 giorni dalla data di rilascio di concessione e, comunque, non occupare a nessun titolo suolo pubblico prima che la concessione stessa sia stata rilasciata.
2. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone per l'intero anno di rilascio della concessione, trasmettendo con nota d'accompagnamento l'attestato di versamento all'Ente.
3. L'obbligo della domanda non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del canone. Qualora si verificano variazioni, la domanda deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza della concessione in essere chiedendo contestualmente il rilascio della nuova, con l'adeguamento del canone alla nuova superficie per l'anno di riferimento.



## Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale  
SETTORE ENTRATE

4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento del canone deve essere effettuato anticipatamente nel mese di gennaio per l'anno in corso.
5. Per le occupazioni di sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento del canone deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la domanda anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 gennaio successivo.
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, l'importo deve essere arrotondato a € 1,00 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 o per eccesso se è superiore.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente è disposta la riscossione, in un'unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta al 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale indirizzato alla Tesoreria dell'Ente.

### ***Articolo 33 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone***

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva del canone si osservano le disposizioni vigenti in materia di riscossione delle entrate patrimoniali, come sotto indicato:
  - a) riscossione coattiva: la riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura e con le modalità indicate nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive;
  - b) rimborsi: alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede con propria determinazione il Funzionario Responsabile del Settore Finanze e Bilancio dell'Ente. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato, comunque, deve sempre presentare. I termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano così come previsti dalle disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

### ***Articolo 34 - Sanzioni***

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatta eccezione per quelle attinenti le modalità e i termini di versamento del canone, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al canone dovuto aumentato del 50% con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, sezioni prima e seconda della Legge 24/11/81, n. 689.



## Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale  
SETTORE ENTRATE

1. BIS. In riferimento alle violazioni attinenti le modalità e i termini di versamento del canone, per l'omesso, tardivo e parziale versamento si applica una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto, come previsto dai D. Lgs. 471,472,473 del 30 marzo 1997.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del codice della strada e relativo regolamento, le stesse sono punite, altresì con la sanzione prevista dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30/04/92, n. 285.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi, sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
4. Chiunque violi l'art. 21 del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, in materia di opere, depositi e cantieri stradali e quelle del Regolamento, oppure, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto delle sanzioni amministrative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un minimo di € 716,00 ad un massimo di € 2.867,00.
5. In occasione del mercato settimanale, i soggetti, titolari di concessione, di occupazione mediante banchi di vendita sono tenuti ad esibire le ricevute di avvenuto pagamento del canone a richiesta degli Agenti di Polizia Municipale. Qualora i pagamenti non sono stati effettuati alle scadenze previste dal presente Regolamento, o effettuati in modo irregolare, in aggiunta alle sanzioni, di cui ai commi precedenti, saranno considerati assenti per l'intera giornata di mercato e non potranno esporre alcun genere di merce, né effettuarne la vendita fino a quando non siano stati regolarizzati i versamenti.

### ***Articolo 35 - Contenzioso***

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e per quanto dovuto, restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

### ***Articolo 36 - Norme finali***

1. Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento, per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda al contenuto delle leggi vigenti in materia di canone per la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche di proprietà comunale.

### ***Articolo 37 - Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento, una volta approvato, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.



## Indice - Sommario

<b>CAPO I</b> .....	<b>2</b>
<b>OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO</b> .....	<b>2</b>
Articolo 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico.....	2
Articolo 2 - Definizioni .....	2
Articolo 3 - Ambito e scopo del Regolamento .....	2
Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche .....	3
Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio.....	4
Articolo 6 - Concessione di occupazione .....	4
Articolo 7 - Occupazione d'urgenza .....	4
Articolo 8 - Domanda di occupazione.....	5
Articolo 9 - Pronuncia sulla domanda.....	5
Articolo 10 - Rilascio dell'atto di concessione suo contenuto .....	5
Articolo 11 - Limiti delle occupazioni.....	6
Articolo 12 - Durata dell'occupazione.....	7
Articolo 13 - Obblighi del concessionario .....	7
Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione .....	8
Articolo 15 - Revoca della concessione.....	8
Articolo 16 - Divieto di occupazione .....	9
Articolo 17 - Rinnovo .....	9
Articolo 18 - Occupazioni abusive.....	9



# Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale  
SETTORE ENTRATE

Articolo 19 - Autorizzazione ai lavori .....	10
Articolo 20 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.....	10
Articolo 21 - Occupazioni con chioschi e apprestamenti precari .....	11
Articolo 22 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici .....	11
Articolo 23 - Occupazioni permanenti realizzate per l'erogazione di pubblici servizi.....	11
Articolo 24 - Esecuzioni di lavori ed opere .....	12
Articolo 25 - Occupazioni con passi carrabili o accessi .....	12
Articolo 26 - Concessione di suolo pubblico per attività artigianali e commerciali.....	12
<b>CAPO II.....</b>	<b>13</b>
<b>CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....</b>	<b>13</b>
Articolo 27 - Disposizioni generali .....	13
Articolo 28 - Tariffe .....	14
Articolo 29 - Canone per l'occupazione temporanea e sua graduazione in rapporto alla durata .....	14
Articolo 30 - Riduzioni del canone .....	14
Articolo 31 - Esenzioni dal canone .....	15
Articolo 32 - Denuncia e versamento del canone.....	15
Articolo 33 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone .....	16
Articolo 34 - Sanzioni .....	16
Articolo 35 - Contenzioso.....	17
Articolo 36 - Norme finali.....	17
Articolo 37 - Entrata in vigore.....	17